

Prot. 48/2019 int.



Tribunale di Pistoia

P.zza Duomo, 6 - 51100 Pistoia Tel. 0573/35711
e-mail: tribunale.pistoia@giustizia.it

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile - Esclusione dello *split payment* — Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018 — Precisazioni sulla lavorazione delle fatture intestate al Ministero della giustizia in attesa dell'esito delle interlocuzioni avviate con l'Agenzia delle entrate **con nota** prot. DAG n. 188994.0 del 26.9.2018.

Il Presidente del Tribunale f.f. anche in funzione di dirigente amministrativo,

vista la nota pervenuta del Ministero della Giustizia in data 11.2.2019 (prot. 259/2019/I), relativa alla gestione delle fatture elettroniche emesse dai CTU nei confronti degli Uffici giudiziari, trasmesse attraverso il sistema di gestione contabile SICOGE secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018, che di seguito si riporta:

“...omissis , l'Agenzia delle entrate ha precisato che il CTU è tenuto *“ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ... , in cui si evidenzi, tuttavia, che la “solutio” avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice”*; che, di conseguenza, la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte”. La Direzione generale, consapevole delle criticità che tale *modus operandi* sta determinando per gli Uffici giudiziari — essenzialmente dovute al fatto che dette fatture elettroniche figurano come *crediti inestinti* sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze fino a che non vengono *“chiuse tramite una operazione manuale, necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto”* — ha avviato una interlocuzione **con l'Agenzia delle Entrate** volta a verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività in tema di pagamento delle spese di giustizia. In attesa di conoscere le determinazioni dell'Agenzia **delle** entrate al riguardo, non può però che ribadirsi la necessità che gli Uffici giudiziari **accettino le fatture trasmesse in conformità con le previsioni della citata circolare dell'Agenzia delle entrate,** a condizione che, ovviamente, le stesse siano complete dal punto di **vista formale**, recando in particolare **l'espressa indicazione che il pagamento è a carico della parte (specificamente individuata) e non dell'Amministrazione**”

4

Rilevato che conseguentemente i funzionari addetti all'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Pistoia e del Giudice di Pace di Pistoia, dovranno attenersi alle indicazioni contenute nella nota in questione (con revoca di ogni precedente difforme disposizione in merito emanata), provvedendo altresì all'invio delle fatture, secondo le direttive operative indicate, al funzionario delegato presso la Corte d'Appello di Firenze (*nella specie le fatture dovranno essere comunicate al competente funzionario delegato alle spese di giustizia, il quale provvederà a chiuderle utilizzando la funzione "dichiarazione di pagamento/chiusura debito" del sistema di gestione contabile SICOGE, in modo da evitare che gli importi delle fatture stesse appaiano, erroneamente, come debiti inestinti dell'Amministrazione sulla piattaforma di certificazione del credito*);

che inoltre i funzionari degli uffici indicati dovranno tener conto che, essendo l'Amministrazione della giustizia senz'altro estranea nel caso in questione al rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore (il CTU) e debitore (la parte in causa tenuta al pagamento), la stessa non assumerà la qualifica di sostituto d'imposta in relazione al pagamento dell'importo fatturato, e che pertanto non sarà tenuta ad alcun adempimento fiscale (quali il versamento della ritenuta d'acconto e il rilascio della certificazione unica).

PQM

Dispone che gli Uffici spese di giustizia si attengano alle disposizioni di cui alla nota ministeriale che si allega secondo quanto in parte motiva precisato.

Si Comunichi ai Funzionari Spese di giustizia del Tribunale e del Giudice di Pace di Pistoia, al Coordinatore del Settore Civile, al direttore amministrativo del settore civile e a quello del settore penale per conoscenza, alle Cancellerie Civili e ai Consigli degli Ordini professionali

Pistoia, 21.2.2019

Il Presidente del Tribunale f.f

Dott. Stefano Billet

